

STATUTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL' INDUSTRIA MISTA ITALO-CECA

art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

1. Il nome della camera "Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora" (in italiano Camera di Commercio e dell'Industria mista Italo-Ceca), di seguito "Camera".
2. La Camera è stata costituita ed esiste secondo la legge N.42/1980 Coll., sui rapporti economici con l'estero.
3. La Camera ha sede in Praga, Repubblica Ceca. La Camera, per il perseguimento delle proprie finalità, può costituire rappresentanze, delegazioni o sedi secondarie anche in altre città.

art. 2
DURATA DELLA CAMERA

1. La Camera è costituita a tempo indeterminato.

art. 3
FINALITÀ DELLA CAMERA

1. La Camera ha lo scopo prevalente di svolgere attività che favoriscano lo sviluppo dei rapporti commerciali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca e di prestare assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra gli imprenditori operanti in Italia e nella Repubblica Ceca.
2. La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano e ceco, con la rete camerale, con le associazioni e i consorzi di imprese nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso realizzazione di progetti e iniziative comuni e la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni economiche utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità di affari.
3. Tali finalità vengono perseguite principalmente tramite:
 - a. lo sviluppo di contatti con organismi economici e finanziari, organizzazioni sociali, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari italiani e cechi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;
 - b. un'azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante riviste, bollettini, rapporti, cataloghi, repertori, raccolta dati ed inventari specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media di qualsiasi tipo e tutte le altre azioni idonee a raggiungere le proprie finalità;
 - c. un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano in Repubblica Ceca per affari e ai soggetti economici cechi per quanto riguarda le attività in Italia;
 - d. un'azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali;
 - e. l'assistenza nell'orientamento generale e quindi concretizzare le opportunità di cooperazione internazionale tra imprese, nonché gli investimenti delle imprese italiane in Repubblica Ceca e delle imprese ceche in Italia;
 - f. attività idonee alla diffusione della cultura economica, compresa l'organizzazione di corsi di lingua italiana e/o di lingua ceca;
 - g. la necessaria assistenza alle missioni economiche;
 - h. la raccolta sistematica e la diffusione della conoscenza di leggi ed altre norme, di usi e consuetudini di natura economica, finanziaria, doganale e fiscale dell'Italia e della Repubblica Ceca;
 - i. la fornitura, con la massima celerità ed esattezza possibili, di informazioni sulla serietà e solvibilità delle società commerciali, sulle leggi, sulle disposizioni di cui al punto h, sull'andamento dei mercati

- italiano e ceco in generale o su determinati settori di essi e quindi sulla possibilità di collocamento di merci;
- j. la contribuzione alla soluzione di vertenze commerciali sorte tra persone fisiche e/o giuridiche italiane e/o ceche, favorendo la composizione amichevole e/o i procedimenti arbitrali;
 - k. ogni altra attività utile per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto della normativa vigente nella Repubblica Ceca.
4. La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro e non potrà distribuire ai suoi soci utili o residui di fondi speciali predisposti per la gestione della Camera e/o per la formazione di riserve e/o di capitale. La Camera ha facoltà di compiere, come attività complementare e dietro corrispettivo, opere di sostegno nonché di prestare consulenze per conto dei soci o dei terzi, per il raggiungimento delle finalità descritte nel presente Statuto. L'ammontare del compenso per i servizi prestati è stabilito nel "Listino prezzi dei servizi forniti dalla Camera di Commercio", approvato da parte del Consiglio Direttivo della Camera. Il divieto di distribuzione degli utili trova applicazione anche nel caso dei proventi derivanti dalla predetta attività della Camera.

art. 4 SOCI

1. Possono associarsi alla Camera le persone fisiche e giuridiche, le ditte, gli enti, gli istituti e le società operanti nella Repubblica Italiana e/o Repubblica Ceca, alla cui capacità giuridica non sussista limitazione alcuna, che siano incensurate, che si impegnino al versamento delle quote associative e che adempiano inoltre alle altre condizioni previste dal presente Statuto.
2. Le persone fisiche possono associarsi alla Camera esclusivamente qualora siano incensurate e non siano mai state condannate con sentenza passata in giudicato per un reato doloso grave oppure per un reato colposo connesso con l'attività imprenditoriale e/o pubblica della persona stessa. Le persone giuridiche possono associarsi alla Camera esclusivamente qualora non siano sottoposte a procedura fallimentare o a simile procedura concorsuale e non siano state condannate con sentenza passata in giudicato per un reato doloso oppure per un reato colposo grave.
3. I soci che non siano persone fisiche o ditte individuali devono nominare, nella domanda di ammissione, la persona fisica che li rappresenta a tutti gli effetti nella Camera e alla quale spetta l'esercizio di tutti i relativi diritti. Le eventuali e successive modifiche di detta rappresentanza devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo della Camera (in seguito "il Presidente"). Alla persona fisica delegata si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 4.2.
4. Ai soli fini della determinazione della quota associativa, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a. persone fisiche, ditte individuali, aziende con un numero di dipendenti pari a 0;
 - b. aziende ed enti con un numero di dipendenti da 1 a 5;
 - c. aziende ed enti con un numero di dipendenti da 6 a 49;
 - d. aziende ed enti con un numero di dipendenti da 50 a 100;
 - e. aziende ed enti con oltre 100 dipendenti;
 - f. organizzazioni no profit;
 - g. associazioni di categoria e professionali;
 - h. soci sostenitori.
5. I soci della Camera sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo della Camera (in seguito "Consiglio Direttivo") sul numero del proprio personale dipendente. Ciò avviene per iscritto, all'atto della domanda di iscrizione alla Camera. I soci della Camera sono inoltre tenuti a comunicare le variazioni intervenute successivamente al numero dei dipendenti nel caso in cui detta variazione modifichi la classe di appartenenza secondo la classificazione di cui al comma 4 del presente articolo entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento della quota associativa per il successivo anno. Nel caso di indicazione di dati falsi o incompleti, il socio può essere escluso dalla Camera per un periodo di 12 mesi, in forza di una delibera del Consiglio Direttivo.
6. L'adesione alla Camera è annuale e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta da parte del socio in forma scritta all'attenzione del Presidente entro la fine di

dicembre dell'anno in corso. Decorso tale termine il socio è obbligato al pagamento della quota sociale annuale per l'anno seguente, i.e. per l'anno per cui l'associazione è stata automaticamente rinnovata.

7. I soci della Camera partecipano alle deliberazioni della Camera tramite l'Assemblea Generale dei Soci. I soci della Camera dispongono del diritto di voto con cui partecipano alle deliberazioni della Camera. Ciascun socio ha un voto indipendentemente dalla categoria di appartenenza di cui al comma 4 di questo articolo. Ciò non preclude la disposizione sull'estinzione dei diritti di voto ai sensi dell'art. 7.2 nel caso di mora nel pagamento alla Camera.
8. Ogni socio della Camera ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci (in seguito "l'Assemblea") e/o del Consiglio Direttivo; nel caso in cui la proposta riguardi l'ordine del giorno dell'Assemblea, tale proposta deve essere consegnata al Presidente da parte del socio della Camera in forma scritta, entro quattordici giorni antecedenti la data dell'Assemblea.
9. Ogni socio della Camera ha facoltà di sottoporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo, corredata da un breve curriculum redatto in lingua italiana e ceca. In caso di candidatura da parte di persona giuridica, dovrà essere presentato il curriculum bilingue della persona fisica indicata in qualità di rappresentante ai sensi dell'art. 4.3. Detta candidatura dovrà pervenire, entro venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea elettiva, in forma scritta, all'attenzione del Presidente. Tutte le candidature pervenute nei termini verranno pubblicate sul sito della Camera. La candidatura non sarà considerata valida in caso di mancato rispetto dei termini o in assenza del curriculum bilingue.

art. 5

ADESIONE ALLA CAMERA – AUMENTO DEL NUMERO DEI SOCI DELLA CAMERA

1. L'aspirante socio richiede l'adesione alla Camera mediante domanda di iscrizione in forma scritta da inviarsi all'attenzione del Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a ricevere ogni richiesta di adesione alla Camera sottoposta da persona dotata dei requisiti previsti dall'art. 4 e a presentarla al primo Consiglio Direttivo utile, successivo alla presentazione della richiesta, per la trattazione e la delibera.
Nel caso in cui tale richiesta venga presentata nell'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo tratterà e delibererà tale richiesta solo dopo l'Assemblea elettiva.
3. Il Consiglio Direttivo, esaminate la domanda di ammissione e la documentazione presentata dall'aspirante socio, delibera insindacabilmente ed inappellabilmente sull'ammissione o meno dell'aspirante socio, dandone comunicazione scritta allo stesso. La domanda di ammissione non accettata può essere ripresentata solo decorsi tre mesi dalla data nella quale la decisione del Consiglio Direttivo è stata inviata per iscritto all'aspirante socio. La presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto in capo all'aspirante socio.
L'aspirante socio diventa socio della Camera nel momento in cui (i) il Consiglio Direttivo approva la sua adesione e (ii) l'aspirante socio paga la quota associativa alla Camera.

art. 6

CESSAZIONE DEI SOCI – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SOCI DELLA CAMERA

1. Nel caso in cui un socio della Camera perda i requisiti di cui all'art. 4.1 e 2, il Consiglio Direttivo ne valuterà la posizione e potrà deliberare, a maggioranza di due terzi, la cessazione della qualità di socio della Camera. Tale delibera dovrà essere inviata per iscritto al socio interessato.
2. La qualità di socio della Camera che sia persona fisica cessa con la morte della stessa. La qualità di socio della Camera che sia persona giuridica cessa alla data della sua cancellazione dal Registro pubblico o di altro registro analogo senza successione legale.
3. Può essere inoltre deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi, la cessazione della qualità di socio della Camera qualora lo stesso sia costituito in mora per il mancato pagamento della quota associativa, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 o per servizi ad esso resi e/o per attività alle quali il socio ha aderito.
4. Può essere inoltre deliberata dal Consiglio Direttivo, la cessazione della qualità di socio della Camera qualora lo stesso si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi dei soci della Camera o di

comportamenti indegni, idonei a disonorare la Camera, lederne la reputazione o renderne di difficile attuazione le finalità. Contro tale delibera, che deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata, il socio interessato può ricorrere per iscritto, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri. Tale ricorso ha effetto sospensivo della delibera consigliare fino alla delibera del Collegio dei Probiviri.

5. Il socio può in qualunque momento disdire la sua associazione alla Camera, inviando comunicazione in forma scritta all'attenzione del Presidente. La qualità di socio della Camera cessa in tal caso alla data in cui tale comunicazione è stata recapitata al Presidente. Il Consiglio Direttivo prenderà atto di tali dimissioni alla prima sessione del Consiglio Direttivo svolta dopo tale recapitata e provvederà alla sua verbalizzazione.
6. L'elenco aggiornato dei soci della Camera sarà pubblicato sulle pagine web della Camera.

art. 7 QUOTE ASSOCIATIVE

1. L'ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo e dev'essere versato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo. Le quote associative vengono determinate con riferimento alle categorie specificate nell'art. 4.4.
2. La Camera invia ai soci richiesta scritta per il pagamento delle quote associative, con cadenza annuale ed entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il socio della Camera, trascorsi trenta giorni dalla scadenza del pagamento non versi la quota associativa, lo stesso è automaticamente costituito in mora e (i) non avrà diritto a nessuna prestazione della Camera fintantoché non avrà provveduto al pagamento dovuto e (ii) nel caso in cui il debito non venga saldato alla Camera entro l'ottavo giorno lavorativo prima del giorno dello svolgimento dell'Assemblea decade dal diritto di votare all'Assemblea.
3. Il socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e potrà essere dichiarata la cessazione della sua qualità di socio ai sensi dell'art. 6.3.
4. L'anno finanziario, ai fini delle quote associative, decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Le quote associative sono fissate come annuali, senza riguardo al fatto se la persona in oggetto è stata iscritta tutto l'anno o meno. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo approvi la richiesta di associazione a partire dal 1° settembre dell'anno finanziario, la quota associativa per tale anno sarà ridotta della metà.

art. 8 ORGANI DELLA CAMERA

1. Sono organi della Camera:
 - a. L'Assemblea dei soci ("l'Assemblea");
 - b. Il Consiglio Direttivo (che elegge il suo Presidente e al massimo due Vicepresidenti);
 - c. Il Collegio dei Revisori;
 - d. Il Collegio dei Probiviri;
 - e. Il Segretario Generale.
2. Ad eccezione del Segretario Generale, il quale è dipendente della Camera, le cariche sono gratuite e la durata in carica è di tre anni. Restano ferme le disposizioni degli artt. 10.6, 7, 8 e 9, 14.6 e 15.7.
3. Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sono invitati a partecipare l'Ambasciatore della Repubblica Italiana a Praga e il titolare dell'ufficio commerciale, personalmente o delegando un membro del corpo diplomatico della stessa Ambasciata.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea di nominare, in caso di eccezionali meriti nello sviluppo e perseguimento delle finalità della Camera e nel miglioramento dei rapporti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca, con decisione unanime e motivata, un Presidente Onorario della Camera (in seguito "il Presidente Onorario"). Il Presidente Onorario può essere solamente una persona fisica e ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

art. 9
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo supremo della Camera. Ogni socio della Camera ha il diritto di partecipare all'Assemblea e votare se lo Statuto non determina che il socio della Camera perde, in casi speciali, il diritto di voto. Ogni socio (persona fisica o giuridica) ha un voto. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessario.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua vece, da un Vicepresidente.
3. Il Presidente (o in sua vece, un Vicepresidente) ha la facoltà di convocare l'Assemblea ogni volta lo ritenga opportuno ed è tenuto a convocarla entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo sul suo svolgimento o, nel medesimo termine, dal ricevimento della richiesta firmata di almeno un terzo dei soci della Camera inviata in forma scritta all'attenzione del Presidente.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato ai soci della Camera per iscritto tramite posta (all'indirizzo del socio della Camera indicato nell'elenco dei soci della Camera) o tramite posta elettronica (all'indirizzo elettronico indicato nell'elenco dei soci della Camera) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione dell'Assemblea e deve essere inviato agli aventi diritto almeno venti giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento dell'Assemblea. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno quindici giorni.
5. Nel caso di Assemblea elettiva, l'avviso per tale Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno trenta giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento della stessa.
6. L'Assemblea:
 - a. approva le relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
 - b. approva il bilancio di esercizio della Camera per l'anno fiscale precedente;
 - c. discute il bilancio di previsione;
 - d. elegge i componenti del Consiglio Direttivo
 - e. elegge i membri del Collegio dei Revisori;
 - f. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g. ha facoltà di nominare un Presidente Onorario
 - h. delibera sulle altre proposte del Consiglio Direttivo e dei soci;
 - i. discute e delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del Codice Etico;
 - j. delibera sullo scioglimento e la cessazione dell'esistenza della Camera.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece da un Vicepresidente.
8. L'Assemblea è considerata validamente costituita e può deliberare qualora sia rispettato il dettato dei commi 4 e 5 di questo articolo e sia presente almeno un terzo più uno dei soci della Camera aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione almeno un decimo più uno dei soci della Camera presenti (aventi diritto di voto).
9. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti dei presenti.
10. Per le proposte di modifica dello Statuto, del Codice Etico e le proposte di cambiamenti dell'ordine del giorno dell'Assemblea le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei due terzi di voti dei presenti.
11. Ogni socio della Camera può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio della Camera mediante delega scritta da esibire al momento della registrazione. Un socio della Camera non può rappresentare più di cinque soci della Camera. Il rappresentante non può farsi rappresentare. Nel caso in cui la delega sia stata rilasciata da un socio della Camera che non è persona fisica, questa deve essere accompagnata dall'originale o da copia dell'estratto dal Registro pubblico o altro registro (eventualmente anche l'estratto dal registro pubblico on-line) con data non anteriore a un mese dalla data di svolgimento dell'Assemblea, e firmata dalla persona che sulla base di tale estratto può ufficialmente rappresentare il socio che non è persona fisica.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
13. Nel caso in cui è all'ordine del giorno dell'Assemblea la delibera di una decisione, l'Assemblea vota per prima la proposta del Consiglio Direttivo (se presentata). Solo nel caso in cui tale proposta non sia approvata si procede con la votazione delle altre proposte (nell'ordine in cui sono state presentate).

Nel caso in cui è all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, si vota per prima la proposta del Consiglio Direttivo, tale proposta deve contenere la lista completa dei 12 candidati a membri del Consiglio Direttivo (ossia il numero esatto dei consiglieri). Tale proposta viene votata una volta sola (ossia vengono votati tutti i candidati proposti insieme). La votazione è palese ed avviene per acclamazione tramite i cartellini elettorali.

Nel caso in cui tale proposta non sia presentata o approvata dall'Assemblea, si votano i candidati la cui candidatura è stata consegnata alla Camera secondo i modi e le condizioni indicate all'art. 4.9 del presente statuto. La votazione avviene tramite l'indicazione di voto sulla scheda elettorale. Tale scheda contiene tutti i nominativi dei singoli candidati, inclusi quelli presentati nella proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio della Camera (avente diritto di voto) ha il diritto di votare (segnando con una croce la casella corrispondente al candidato) al massimo per 12 candidati.

art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9.6.d fra i soci di cui all'art. 4. Il Consiglio Direttivo, ha tutti i poteri ordinari e straordinari non specificamente riservati ad altri organi della Camera e provvede alla determinazione degli indirizzi gestionali, organizzativi ed amministrativi della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente uscente della Camera, o in sua vece da un Vicepresidente uscente, entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Elettiva. Qualora, per qualsiasi motivo, ciò non avvenga, il nuovo Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale.
3. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge fra i propri membri un Presidente e fino ad un massimo di due Vicepresidenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche, ma il Presidente ha il diritto di invitare alla seduta terze persone se lo ritiene opportuno. Il Presidente ha la facoltà di convocare il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarlo:
 - I. entro il 20 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio relativo all'anno precedente;
 - II. entro la fine di dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio annuale preventivo relativo all'anno successivo e della relazione programmatica per l'anno successivo sottoposta dal Presidente della Camera;
 - III. entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente della Camera da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. La carica di componente del Consiglio Direttivo può essere ricoperta da una persona fisica che sia socio persona fisica e/o ditta individuale della Camera oppure da persona giuridica, nella persona indicata come rappresentante ai sensi dell'art. 4.3.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono delegare a terzi nè ad altri membri del Consiglio Direttivo l'esercizio delle proprie funzioni. Il componente del Consiglio Direttivo può partecipare alla seduta del Consiglio Direttivo a distanza tramite mezzi di comunicazione elettronici (video conferenza, skype, internet, etc.)
7. Il componente del Consiglio Direttivo può dimettersi dalla propria carica in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata alla Camera con l'indicazione della data delle dimissioni. In mancanza di indicazione della data, le dimissioni si intendono dalla data della prima seduta del Consiglio Direttivo successiva al recapito della comunicazione di dimissioni.
8. Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica qualora non sia più socio della Camera oppure, in presenza di persona giuridica, qualora cessi la sua rappresentanza ai sensi dell'art. 4.3, e non provveda ai sensi del medesimo articolo a nuova nomina entro 30 giorni. Il componente del Consiglio Direttivo è tenuto ad informare, senza dilazioni, per iscritto, il Presidente o in sua vece, uno dei Vicepresidenti, di qualsiasi sopravvenuta condizione di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

9. Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica qualora non abbia partecipato a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza presentare una valida giustificazione ai sensi dell'art. 11.4. Il componente del Consiglio Direttivo decaduto ai sensi di questo comma non è più rieleggibile.
10. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso di un anno solare non partecipi ad almeno la metà del numero totale delle sedute del Consiglio, ancorché giustificato ai sensi dell'art. 11.4, decade automaticamente dalla carica, rimanendo peraltro eleggibile alle successive elezioni.
11. In caso di decadenza e/o dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso ha facoltà di provvedere all'integrazione dei posti vacanti, previa comunicazione a tutti i soci della Camera, tramite cooptazione tra i soci interessati ed aventine i requisiti e diritti. Il Consigliere così cooptato durerà in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.
12. Qualora la decadenza e/o le dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo riguardi contemporaneamente un numero di componenti superiore a sei, il comma 11 di questo articolo non si applica, tutti i rimanenti membri del Consiglio Direttivo cessano di diritto ed il Presidente deve convocare entro quaranta giorni l'Assemblea che procederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
13. Il Consiglio Direttivo può decidere sulla costituzione di comitati di studio oppure di lavoro per tematiche e settori di interesse della Camera. Ai comitati possono partecipare i soci e i loro delegati.
14. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Segretario Generale nel rispetto delle condizioni previste nell'art. 16.
15. Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione alla Camera, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, comunicando per iscritto agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.

art. 11

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione e deve essere inviato via fax e/o email agli aventi diritto almeno cinque giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento del Consiglio Direttivo. Qualsiasi vizio nella convocazione del Consiglio Direttivo si intende sanato qualora al relativo Consiglio Direttivo partecipi la totalità degli aventi diritto.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. È possibile apportare modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, previo consenso di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora alla seduta del Consiglio Direttivo, debitamente convocata, partecipi almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e sia presente il Presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso della sua assenza, almeno uno dei Vicepresidenti.
4. Il componente del Consiglio si intende regolarmente giustificato per assenza alla seduta del Consiglio Direttivo qualora la sua giustificazione scritta (inviata per posta elettronica o via fax) sia stata recapitata al presidente della Camera o al Segretario Generale almeno due giorni prima della data della seduta del Consiglio Direttivo. Qualora il componente del Consiglio Direttivo sia regolarmente giustificato e nella giustificazione esprima la richiesta di partecipare alla seduta del Consiglio Direttivo telefonicamente, indicando il numero di telefono sul quale sarà contattabile, il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza il Vicepresidente che ne svolge le funzioni, può decidere insindacabilmente se accogliere tale richiesta. In tal caso, il componente si intende presente alla seduta del Consiglio Direttivo e può esercitare tutti i relativi diritti.
5. Le deliberazioni sono prese, salvo che non sia diversamente regolato in questo Statuto, a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
6. Su richiesta di uno o più membri del Consiglio Direttivo, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere conservate in un verbale, che verrà approvato in occasione della seduta successiva dai membri del Consiglio Direttivo stesso e depositato presso la sede della Camera.

8. I verbali del Consiglio Direttivo possono essere visionati dal socio che ne faccia richiesta presso la sede della Camera. I verbali non possono essere inviati via mail né fotocopiati.
Qualora alcuni verbali contengano dati sensibili sui dipendenti, sui soci, sui rapporti istituzionali ed altre informazioni considerate confidenziali verranno posti degli omissis.
9. Il Consiglio Direttivo provvede ad inviare al ministero italiano competente (Ministero dello Sviluppo Economico o altro ministero o organo competente) tutte le informazioni richieste dalla normativa relativa.

art. 12 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Camera e gli spetta di fronte ai terzi e in giudizio la firma sociale. Il Presidente può delegare particolari atti e competenze ai Vicepresidenti, ha facoltà di utilizzare l'opera dei componenti del Consiglio Direttivo e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e determinate questioni. Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10.4 con le modalità di cui all'art. 11.1
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10.3 e deve essere scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo. Presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne dirige le discussioni e nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto è determinante. Il Presidente rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il limite massimo di mandati consecutivi per la carica di Presidente è tre.
3. Il Presidente ha compiti di impulso e di promozione dell'attività della Camera nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo generale del Consiglio Direttivo.
4. Qualora il Presidente, contrariamente al presente Statuto, non proceda alla convocazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10.4, è tenuto a provvedervi in ottemperanza al comma 1 di questo articolo, un Vicepresidente.

art. 13 I VICEPRESIDENTI

1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione e su proposta del Presidente, elegge sino ad un massimo di due Vicepresidenti. I Vicepresidenti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il limite massimo di mandati consecutivi per la carica di Vicepresidente è tre.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni quello dei due Vice Presidenti indicato per ogni caso concreto dal Presidente della Camera. Qualora il Presidente della Camera non indichi in maniera specifica quale Vicepresidente lo sostituisca, la sostituzione spetta di diritto al Vicepresidente più anziano disponibile, intendendosi per tale colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Camera, ha l'incarico di esaminare i libri sociali e contabili e controllare il buon andamento gestionale della Camera.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, preferibilmente non soci, eletti dall'Assemblea. I membri del Collegio dei Revisori non possono essere membri del Consiglio Direttivo.
L'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori segue le stesse modalità previste dall'art. 9.13, prima si vota la proposta del Consiglio Direttivo, tale proposta deve contenere la lista completa dei 3 candidati a membri del Collegio dei Revisori (ossia il numero esatto dei revisori). Tale proposta viene votata una volta sola (ossia vengono votati tutti i candidati proposti insieme). La votazione è palese ed avviene per acclamazione tramite i cartellini elettorali.
Nel caso in cui tale proposta non sia presentata o approvata dall'Assemblea, si votano i candidati la cui candidatura è stata consegnata alla Camera secondo i modi e le condizioni indicate all'art. 4.9 del

presente Statuto. La votazione avviene tramite l'indicazione di voto sulla scheda elettorale, tale scheda contiene tutti i nominativi dei singoli candidati, inclusi quelli presentati nella proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio della Camera (avente diritto di voto) ha il diritto di votare (segnando con una croce la casella corrispondente al candidato) al massimo per 3 candidati.

3. La prima riunione del Collegio dei Revisori successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente uscente del Collegio dei Revisori entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Elettiva. Qualora, per qualsiasi motivo, ciò non avvenga, il nuovo Collegio dei Revisori è convocato dal Segretario Generale.
4. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente il quale convoca le riunioni del Collegio dei Revisori ogniqualvolta lo ritenga necessario ma almeno una volta all'anno. Il Presidente del Consiglio dei Revisori è obbligato a convocare il Collegio dei Revisori entro il 31 marzo di ogni anno o almeno trenta giorni prima dell'Assemblea di cui all'art. 9.6.a per esprimere un parere sull'approvazione del bilancio annuale d'esercizio relativo all'anno precedente, nonché entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Revisori da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, da ciascun membro del Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei soci.
5. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal suo Presidente.
6. La carica di membro del Collegio dei Revisori viene a cessare per le stesse cause, qualora applicabili, previste dall'art. 10 per i componenti del Consiglio Direttivo. Qualora la cessazione riguardi un membro del Collegio dei Revisori, la sostituzione avviene per cooptazione con decisione unanime del Presidente del Collegio dei Revisori e del membro rimasto, mentre se la cessazione riguarda il Presidente del Collegio dei Revisori, il Presidente della Camera deve convocare entro venti giorni l'Assemblea dei Soci che procederà alla sostituzione.
7. Il Collegio dei Revisori deve informare l'Assemblea almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, mediante relazione scritta, dei risultati del controllo compiuto.

art. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di fornire al Presidente della Camera ed al Consiglio Direttivo della Camera un parere obbligatorio ma non vincolante qualora, a seguito di motivate segnalazioni di almeno un socio della Camera, si evidenzino presunte violazioni allo Statuto e al Codice Etico vigenti da parte di una o più componenti della Camera.
2. Il parere del Collegio dei Probiviri espresso a seguito di ricorso ai sensi dell'art. 6.4 di questo Statuto è vincolante per la Camera.
3. Il Collegio dei Probiviri è anche demandato ad esprimere pareri consultivi sull'applicazione dello Statuto e del Codice Etico vigenti in caso di richiesta da parte dei Soci e/o del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri che non possono avere altri incarichi istituzionali nella Camera, di cui uno Presidente del Collegio dei Probiviri. I candidati dovranno possedere doti di specchiata moralità e un curriculum professionale ai massimi livelli e adeguato al ruolo di membro del Collegio dei Probiviri.
5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri segue le stesse modalità previste dall'art. 9.13, prima si vota la proposta del Consiglio Direttivo, tale proposta deve contenere la lista completa dei 3 candidati a membri del Collegio dei Probiviri (ossia il numero esatto dei probiviri). Tale proposta viene votata una volta sola (ossia vengono votati tutti i candidati proposti insieme). La votazione è palese ed avviene per acclamazione tramite i cartellini elettorali.
Nel caso in cui tale proposta non sia presentata o approvata dall'Assemblea, si votano i candidati la cui candidatura è stata consegnata alla Camera secondo i modi e le condizioni indicate all'art. 4.9 del presente Statuto. La votazione avviene tramite l'indicazione di voto sulla scheda elettorale, tale scheda contiene tutti i nominativi dei singoli candidati, inclusi quelli presentati nella proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio della Camera (avente diritto di voto) ha il diritto di votare (segnando con una croce la casella corrispondente al candidato) al massimo per 3 candidati.
6. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per tre anni e viene nominato in un anno non coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

7. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla richiesta di parere ai sensi di questo articolo.
8. La carica di membro del Collegio dei Probiviri viene a cessare per le stesse cause, qualora applicabili, previste dall'art. 10 per i componenti del Consiglio Direttivo. Qualora la cessazione riguardi un membro del Collegio dei Probiviri, la sostituzione avviene per cooptazione con decisione unanime del Presidente del Collegio dei Probiviri e del membro rimasto, mentre se la cessazione riguarda il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente della Camera deve convocare entro venti giorni l'Assemblea dei Soci che procederà alla sostituzione.

art. 16 SEGRETARIO GENERALE

1. Al Segretario Generale è affidata la direzione operativa delle attività della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerale, ad eccezione del Collegio dei Revisori.
2. Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera e attua gli indirizzi e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni del Presidente.
3. Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera. Firma autonomamente gli atti amministrativi delegati dal Presidente.
4. Ad eccezione della somma da tenersi pronta per il normale fabbisogno di cassa e che viene fissata dalla Presidenza, il Segretario Generale dispone dei fondi della Camera secondo le direttive del Consiglio e sulla base di istruzioni per iscritto che devono portare la firma del Presidente.
5. Il Segretario Generale tiene e aggiorna di volta in volta il registro dei pagamenti delle quote associative e sottopone lo stesso al Consiglio Direttivo della Camera. Il Segretario Generale provvede all'aggiornamento straordinario della situazione dei pagamenti delle quote associative, alla data di ogni adunanza dell'Assemblea della Camera, ai fini del rispetto della disposizione dell'art. 7.2.
6. Il Segretario Generale non può essere socio della Camera e non può dedicarsi ad attività imprenditoriale, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dalla normativa vigente in Repubblica Ceca. Lo stipendio è fissato dal Consiglio Direttivo.
7. La nomina del Segretario Generale deve avere il gradimento del ministero italiano competente (o altro organo) secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
8. Fino alla nomina del Segretario Generale o in casi eccezionali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di avocare a sé il ruolo operativo del Segretario Generale o di attribuire mansioni specifiche a singoli consiglieri o ad altri impiegati camerale.

art. 17 RAPPRESENTANZA E POTERE DI FIRMA

1. Il Presidente rappresenta la Camera e agisce a suo nome.
2. La sottoscrizione a nome della Camera avviene nel seguente modo: alla denominazione della Camera stampata o redatta per iscritto appone la sua firma il Presidente o, nei casi indicati dall'art. 12, uno dei due Vicepresidenti.

art. 18 GESTIONE ECONOMICA DELLA CAMERA, BILANCIO, CONTABILITÀ

1. La Camera risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio.
2. Le fonti di finanziamento sono rappresentate principalmente dalle quote associative, dalle donazioni degli sponsor e dai proventi derivanti dalla prestazione dei servizi offerti.
3. Il periodo fiscale coincide con l'anno solare.
4. La Camera tiene le scritture contabili nei modi prescritti dalla legge, redige il bilancio annuale e gli eventuali bilanci straordinari da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo fornisce i dati contabili e statistici agli organi competenti, nelle quantità, nei modi ed entro i termini stabiliti dalle norme giuridiche generalmente applicabili.

6. Sui modi di impiego degli accantonamenti del risultato di esercizio e di copertura delle eventuali perdite evidenziati al termine dell'esercizio delibera l'Assemblea sulla base della proposta elaborata dal Consiglio Direttivo.

art. 19
DISPOSIZIONI FINALI

1. Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici o delegazioni conformemente alle disposizioni del presente Statuto. Lo Statuto è stato redatto in lingua ceca e italiana, in caso di differenze fra le due versioni, prevale la versione ceca come la versione che deve essere consegnata al relativo registro pubblico.
2. Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte ed approvate dall'Assemblea, previa comunicazione scritta per esteso a tutti i soci.
3. Lo statuto ed i suoi cambiamenti vengono comunicati (e, se prescritto dalla legge, anche approvati) dal ministero (o altro organo) competente secondo la legge 42/1980, sulle relazioni economiche con l'estero e, nella versione vigente.
4. In tutti i casi in cui il presente Statuto prevede la comunicazione con la Camera o gli organi della Camera in forma scritta, questa deve avvenire tramite lettera raccomandata (inviata alla sede ufficiale della Camera), o via fax (inviata al fax ufficiale della Camera pubblicato sul sito web della Camera: www.camic.cz) o via e-mail (all'indirizzo della segreteria indicato sul sito della Camera: www.camic.cz) recapitata all'attenzione del Presidente.
5. In tutti i casi in cui il presente Statuto prevede dei limiti temporali, sopraggiunta la scadenza vengono a cessare i rispettivi diritti.
6. L'Assemblea potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la delibera venga presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'eventuale residuo attivo, frutto della liquidazione, non sarà disponibile per gli associati e verrà devoluto ad altre analoghe associazioni di carattere non-profit indicate dalla stessa Assemblea Generale che decide la liquidazione della Camera.
7. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione vigente in Repubblica Ceca.

Come da ultima modifica - Assemblea generale anno 2016